



17770-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez. 67
Mirella Agliastro		UP - 11/01/2018
Massimo Ricciarelli		R.G.N. 23571/2017
Angelo Capozzi		
Fabrizio D'Arcangelo	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano
e dalla parte civile Cico Carla, nata a Verona il 21/02/1961

nel procedimento a carico di:

Tronchetti Provera Marco, nato a Milano il 18/01/1948

avverso la sentenza del 09/02/2017 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore della parte civile Carla Cico, avv. Lucio Lucia, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;

udito il difensore dell'imputato, avv. Marco Deluca, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ed, in subordine, il rigetto di entrambi i ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio disposto dalla sentenza n. 21596/16 emessa in data 18 febbraio 2016 dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, ha assolto l'imputato Marco Tronchetti Provera dal delitto di ricettazione al medesimo ascritto perché il fatto non costituisce reato, revocando, al contempo, le statuizioni emesse in primo grado in favore delle parti civili.

2. Marco Tronchetti Provera, all'epoca presidente di Telecom Italia S.p.a., è imputato del delitto di cui all'art. 648 cod. pen., commesso in Milano, in data anteriore e prossima al 27 settembre 2004, per avere, al fine di trarne profitto, consapevolmente ricevuto *files* e dati, dapprima intercettati e di seguito carpiti dai sistemi informatici della agenzia investigativa Kroll, della cui natura era stato messo specificamente a conoscenza da Giuliano Tavaroli, all'epoca responsabile della Funzione Security del Gruppo Telecom Italia.

In particolare il Tavaroli, dopo aver memorizzato in un CD i dati illegittimamente carpiti, che costituiva il provento del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., aveva provveduto, previo specifico accordo con il Tronchetti Provera e dietro suo specifico consenso, espresso in una riunione alla presenza degli avvocati Francesco Chiappetta e Francesco Mucciarelli, a spedirlo, in forma anonima, alla segreteria dell'imputato, che, di seguito, lo aveva fatto pervenire alla Security di Telecom, al fine di legittimarne la successiva utilizzazione.

3. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 17 luglio 2013, aveva condannato il Tronchetti Provera per il predetto delitto, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena sospesa di un anno ed otto mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle parti civili costituite Telecom Italia S.p.a., Carla Cico, all'epoca amministratore delegato di Brasil Telecom, Daniel Dantas, socio di riferimento del Gruppo Opportunity, e Banco Opportunity.

4. In seguito ad appello interposto dall'imputato che, peraltro, aveva rinunciato alla prescrizione *medio tempore* perfezionatasi, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 7951/13 emessa in data 11 giugno 2015, in riforma

integrale della sentenza di primo grado, ha assolto Marco Tronchetti Provera perché il fatto non costituisce reato per carenza del dolo specifico di profitto.

La Corte di appello aveva, infatti, ritenuto che la acquisizione del materiale informatico provento del delitto di cui art. 615-ter cod. pen. fosse stata posta in essere dall'imputato per finalità meramente "difensive", in seguito alla intervenuta conoscenza di una attività di acquisizione di informazioni aventi carattere diffamatorio e, comunque, pregiudizievole per la propria persona, i propri familiari e Telecom Italia S.p.a., posta in essere dalla agenzia investigativa Kroll su incarico di concorrenti di Telecom Italia.

Il fine di presentare una denuncia per i reati dei quali i dati informatici costituivano una prova non poteva, pertanto, integrare quello di procurare a sé o ad altri un profitto.

5. La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21596 del 2016 emessa in data 18 febbraio 2016, rigettando il ricorso proposto dall'imputato al fine di ottenere una più favorevole formula assolutoria ed in accoglimento dei ricorsi presentati dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano e dalla parte civile costituita Carla Cico, ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

La finalità difensiva della condotta dell'imputato non elideva, infatti, la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, atteso che *"ai fini della configurabilità del dolo specifico di profitto che concorre a connotare il delitto di ricettazione, non è necessaria l'ingiustizia del profitto perseguito dall'agente"*.

6. La Corte di appello di Milano, nella sentenza impugnata, deliberando in sede di rinvio, ha assolto il Tronchetti Provera perché il fatto non costituisce reato, in quanto dagli atti non emergeva in alcun modo una finalizzazione dell'acquisto del bene di illecita provenienza diversa da quella di denuncia di fatti commessi ai danni propri, della propria famiglia o della società dal medesimo presieduta.

La Corte di appello ha ritenuto, pertanto, comprovata una finalità prettamente difensiva della condotta dell'imputato e, pertanto, d'ufficio ha ritenuto sussistente la operatività della scriminante della legittima difesa, quanto meno nella forma putativa.

Il Tavaroli, responsabile della funzione Security del gruppo Telecom Italia, aveva, infatti, prospettato al Tronchetti Provera la realizzazione di un'azione intrusiva da parte dell'agenzia investigativa Kroll nei confronti propri e della

propria famiglia, allo scopo di danneggiare Telecom Italia, e l'imputato aveva manifestato la volontà di acquisire il CD provento di *hackeraggio* al solo fine di poterlo utilizzare a tutela dell'azienda, sporgendo denuncia.

7. Ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano e la parte civile costituita Carla Cico.

8. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano deduce due motivi di ricorso.

Con il primo si duole della violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il giudice di rinvio, invece di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, aveva violato tali principi, in quanto l'esistenza del dolo specifico di profitto è incompatibile con lo scopo di difendere un diritto e lo esclude.

Con il secondo motivo il Procuratore generale ricorrente lamenta la violazione dell'art. 52 cod. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto ed il travisamento del fatto.

9. L'avv. Lucio Lucia, difensore della parte civile costituita Carla Cico, deduce quattro motivi e, segnatamente:

- la inosservanza della disposizione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, non si era uniformata alle questioni di diritto decise dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento e, segnatamente, nel pronunciare la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., aveva posto in essere un aggiramento delle stesse;

- la inosservanza e la erronea applicazione dell'art. 52, comma 1, cod. pen., il vizio di illogicità della motivazione e di travisamento della prova sul punto;

- il travisamento della prova, la insussistenza dell'esclusivo fine difensivo in capo all'imputato e la mancanza, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione sul punto;

- la mancanza e la illogicità della motivazione, con riferimento alla parte finale del paragrafo 3.5 della sentenza impugnata, in quanto lo scopo prettamente difensivo della condotta era stato riferito alla attività di captazione illecita dei dati dai sistemi informatici della Kroll e non già al delitto di ricettazione.

10. In data 22 dicembre 2017 l'avv. Lucio Lucia ha depositato motivi aggiunti, deducendo:

- la inosservanza del dovere di uniformazione al *dictum* del giudice rimettente ai sensi degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello di Milano, pur dichiarando di volersi conformare al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, aveva posto in essere una sostanziale deviazione dal *decisum* della stessa, statuendo la legittimità di una condotta già esclusa dalla sentenza di annullamento;

- la manifesta illogicità della sentenza impugnata ed il travisamento della prova rispetto a quanto dichiarato dallo stesso imputato nella memoria difensiva depositata alla udienza dibattimentale del 18 marzo 2014 (all. 14 del ricorso) e la insussistenza della legittima difesa, in quanto l'imputato non aveva riferito di una azione materiale che consentisse di far cessare o di neutralizzare, nella immediatezza, l'offesa ingiusta, ma aveva prospettato una azione difensiva che avrebbe inteso attuare attraverso il mezzo tecnico della denuncia;

- la inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 52 cod. pen., in quanto la scriminante della legittima difesa era stata applicata ad una situazione fattuale del tutto difforme da quella contemplata dal codice penale, stante la assoluta mancanza di contestualità tra offesa e reazione difensiva e la inadeguatezza dell'azione a contrastare il pericolo asseritamente in atto o imminente.

11. In data 22 gennaio 2017 l'avv. Marco Deluca, nell'interesse dell'imputato, ha presentato una memoria difensiva nella quale ha rilevato:

- con riferimento al primo motivo del Procuratore Generale e sul primo motivo della parte civile, che la Corte di appello di Milano non aveva esorbitato i limiti cognitori del giudizio di rinvio, in quanto il principio affermato dalla Corte di Cassazione riguardava esclusivamente la portata semantica della nozione di profitto ed il tema della causa di giustificazione era stato ritenuto dalla stessa Corte "logicamente successivo" rispetto alle statuizioni adottate in punto di elemento soggettivo;

- con riferimento alla violazione dell'art. 52 cod. pen. dedotta dal Procuratore generale e dalla parte civile Carla Cico nel secondo motivo dei rispettivi ricorsi, che sussisteva sia l'attualità della offesa che la necessità della reazione difensiva, in quanto la attività di intrusione posta in essere dalla Kroll, per quanto emerso nella predetta riunione, era un progetto già in fase di attuazione e non vi era agli atti la minima traccia di una pregressa o contestuale aggressività del Tronchetti Provera nei confronti della Kroll o dei suoi mandanti.

La reazione difensiva era, inoltre, necessitata, in quanto al momento vi era solo la certezza di comportamenti illeciti ed aggressivi rivolti contro lo stesso

Tronchetti Provera, la moglie e le società al medesimo riferibili; in tale contesto, una generica denuncia, priva di contorni fattuali e di supporto documentale, necessitando di attività investigativa che, peraltro, avrebbe dovuto essere svolta per via rogatoriale, non avrebbe consentito alcuna attività utile ad eliminare il pericolo.

L'utilizzo del materiale in discussione ai fini di tutela giudiziale era, inoltre, per definizione, proporzionato all'attività aggressiva in atto.

- con riferimento al travisamento della prova dedotto dalla parte civile con il terzo motivo, che i testimoni Tavaroli, Mucciarelli e Chiappetta erano stati concordi nell'affermare che l'unico utilizzo del CD autorizzato dal Tronchetti era costituito dall'invio dello stesso alla magistratura, senza coinvolgimenti di interessi di Telecom.

Parimenti nessun travisamento della prova era ravvisabile in ordine alla mancata presentazione della denuncia, in quanto la stessa costituiva pur sempre un *post factum* e non può essere contestato al Tronchetti Provera la mancata esecuzione di quanto dal medesimo deliberato e disposto.

I ricorrenti, pertanto, avevano riproposto *sub specie* di travisamento del fatto doglianze che si rivelavano inammissibili prima ancora che infondate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono fondati, e, pertanto, devono essere accolti, nei limiti che di seguito si precisano.

2. Sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano che la parte civile Claudia Cico con il primo motivo di ricorso hanno dedotto la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e, pertanto, tali censure possono essere esaminate congiuntamente.

2.1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano deduce che la sentenza impugnata ha violato il principio secondo il quale il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa e, pertanto, illegittima si rivelava la assoluzione dell'imputato, disposta ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., sulla base degli stessi presupposti di fatto già sottoposti al vaglio del giudice di legittimità.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione consisteva, infatti, proprio nell'invitare il giudice del rinvio a valutare solo la "connotazione" del profitto, senza mettere in discussione l'esistenza dello stesso.

La Corte di appello di Milano, tuttavia, con la sentenza impugnata si era posta in contraddizione con la sentenza della Corte di Cassazione, in quanto l'esistenza del dolo specifico di profitto è incompatibile con lo scopo di difendere un diritto e lo esclude.

2.2. La parte civile ricorrente rileva che la Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, non si è uniformata alle questioni di diritto decise dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento e, pertanto, nel procedere alla declaratoria di non punibilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e la preclusione del giudicato implicito.

La Corte di appello di Milano, infatti, contraddittoriamente aveva dichiarato di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, per poi discostarsene, in quanto lo stesso dato fattuale era stato considerato in termini diametralmente opposti dalla Corte di Cassazione e dal giudice di rinvio.

Mentre la Corte di Cassazione aveva stabilito definitivamente l'antigiuridicità della condotta, anche qualora fosse stata connotata dal fine asseritamente autodifensivo dell'imputato, essendo lo stesso irrilevante ai fini della sussistenza del dolo specifico, il giudice di rinvio, disattendendo tale decisione, aveva attribuito al medesimo fine autodifensivo addirittura una valenza esimente.

La Corte di Cassazione, inoltre, nell'affermare il principio di diritto relativo al dolo specifico, aveva statuito l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso che contestavano il fine esclusivamente autodifensivo dell'imputato, nonché la sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto.

2.3. Tali censure si rivelano, tuttavia, infondate e devono essere disattese.

In sede di rinvio il giudice deve attenersi al principio affermato nella sentenza di annullamento dalla Corte di Cassazione; ne deriva che non può assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 129, primo comma, cod. proc. pen., sugli stessi presupposti di fatto già vagliati dalla Corte di cassazione: se infatti il giudice di legittimità non ha proceduto al proscioglimento in base a tale norma, ma, annullando con rinvio, ha imposto un nuovo giudizio, ogni questione al riguardo è travolta dal giudicato (Sez. 2, n. 1210 del 23/10/1996, Perruzza, Rv. 207119).

Il giudice del rinvio non può, pertanto, dichiarare l'esistenza di una causa di giustificazione non rilevata nei precedenti gradi del giudizio e non dedotta neppure con il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 15552 del 17/02/2009, Cristina, Rv. 243915).

La violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. deve, tuttavia, essere acclarata in base alle specifiche statuizioni della sentenza che ha enunciato il principio di diritto ed, in particolare, il principio di diritto deve essere desunto dalla parte argomentativa della sentenza rescindente e va circoscritto alle enunciazioni che ne rappresentano la *ratio decidendi* (Sez. 2, n. 19666 del 27/03/2014, Ambrosio, non massimata sul punto).

Nella specie, alla stregua di tali canoni interpretativi, deve rilevarsi come il giudice di rinvio non abbia esorbitato i limiti della cognizione al medesimo riservati.

2.4. La Seconda Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 21596 del 2016 emessa in data 18 febbraio 2016, nell'annullare con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 24 luglio 2015, ha enunciato due distinti principi di diritto.

Il primo principio di diritto è stato affermato in ordine alle forme della acquisizione in appello delle dichiarazioni rese dopo la sentenza di primo grado dai testimoni avv. Francesco Chiappetta ed avv. Francesco Mucciarelli (*"il diritto del difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado del procedimento, deve, tuttavia, essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione della prova, nel caso di specie, con riferimento al giudizio d'appello"*).

Con specifico riferimento all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, inoltre, la Seconda Sezione ha enunciato un secondo principio di diritto, statuendo che *"ai fini della configurabilità del dolo specifico di profitto che concorre a connotare il delitto di ricettazione, non è necessaria l'ingiustizia del profitto perseguito dall'agente"*.

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha, inoltre, espressamente ritenuto il tema della applicazione delle cause di giustificazione come logicamente successivo rispetto a quello della esatta definizione del dolo specifico.

Al paragrafo 1.9 della predetta pronuncia la Corte ha, infatti, affermato che la enunciazione dei predetti principi di diritto assorbiva *"le ulteriori doglianze del PG distrettuale e della parte civile ricorrente riguardanti punti della decisione impugnata logicamente successivi, quanto: ...alla censura configurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto"*.

La Corte di appello di Milano nella sentenza impugnata, del resto, ha reiteratamente evidenziato come il tema della applicabilità delle cause di

giustificazione non fosse precluso dai principi enunciati dalla Corte di Cassazione, "in quanto considerato logicamente successivo".

2.5. D'altra parte, nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello (Sez. 5, n. 39786 del 11/07/2017, Zordan, Rv. 271074).

Viola, infatti, le regole processuali il giudice d'appello che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della cassazione, equipari le eccezioni ritenute assorbite dalla Corte in sede di annullamento con rinvio (perché secondarie rispetto ad un macroscopico ed assorbente vizio logico della motivazione che ne aveva travolto la validità, rendendo superfluo l'esame degli aspetti secondari), al rigetto delle medesime doglianze e, muovendo da tale errato assunto, si esima in sede di rinvio dal prendere in considerazione e dal motivare adeguatamente sul loro rigetto (*ex plurimis*: Sez. 5, n. 2638 del 21/01/1997, Ficarra, Rv. 207892).

Alla dichiarazione di assorbimento del motivo - non prevista dal codice tra le statuizioni del giudice - deve, infatti, attribuirsi il significato che la questione che forma oggetto del motivo non è stata decisa ma demandata, senza alcun vincolo, all'esame del giudice di rinvio, il quale è tenuto a pronunciarsi sulla stessa.

La Corte di appello di Milano, pertanto, applicando la scriminante della legittima difesa nel giudizio di rinvio, non ha violato il disposto dell'art. 627 cod. proc. pen., in quanto non ha deliberato un punto già definitivamente deciso dalla Corte di Cassazione, bensì esclusivamente dichiarato assorbito.

3. Con il secondo motivo di ricorso il Procuratore generale e la parte civile ricorrente hanno, inoltre, dedotto la violazione dell'art. 52 cod. pen. in quanto la Corte di appello di Milano nella sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato, sotto plurimi profili, la disciplina della legittima difesa. La comune matrice concettuale di tali censure ne consente l'esame congiunto.

3.1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello rileva criticamente che la legittima difesa, al pari delle altre cause di non punibilità, ha carattere eccezionale e, pertanto, può trovare applicazione esclusivamente quando siano rigorosamente provati i suoi estremi e l'onere della prova incombe su colui che ne richiede l'applicazione.



Plurime erano le violazioni di legge poste in essere dalla Corte di appello ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione di tale causa di giustificazione: la sentenza non aveva indicato, infatti, quale fosse il diritto dell'imputato che si riteneva oggetto di lesione o di esposizione ad un pericolo, limitandosi a far riferimento ad una azione intrusiva della agenzia investigativa Kroll nei confronti dell'imputato e della sua famiglia.

Difettava, inoltre, l'attualità della reazione difensiva, in quanto la ricettazione aveva ad oggetto dati già estratti e materializzati, asseritamente relativi alla prova di una attività intrusiva già eseguita da Kroll.

Tale reazione difensiva, inoltre, non era diretta a contrastare immediatamente l'asserita azione lesiva, bensì solo a procurare la prova della stessa, al fine di presentare una denuncia.

L'esercizio del diritto di difesa non può, tuttavia, consentire il ricorso a prerogative riservate esclusivamente agli organi pubblici, quale l'accertamento delle prove degli illeciti penali commessi.

Non può, inoltre, essere applicata la scriminante della legittima difesa nelle situazione in cui, come nella specie, lo scontro tra due antagonisti possa essere inserito in un quadro complessivo di sfida che ciascuna parte ha contribuito a determinare e che, pertanto, non può assumere il carattere della inevitabilità.

Non vi era, da ultimo, proporzionalità tra l'offesa e la condotta difensiva, in quanto il CD conteneva anche dei *files* riferibili a soggetti diversi da Tronchetti Provera e che riguardavano vicende politiche e finanziarie brasiliane irrelate con la disputa economica in atto e, pertanto, la motivazione era viziata anche da un evidente travisamento del fatto.

3.2. La parte civile costituita Carla Cico ha dedotto la mancanza dei presupposti della costrizione e della necessità della reazione difensiva, in quanto la condotta contestata era finalizzata non già ad interrompere un pericolo di aggressione attuale, ma soltanto alla proposizione di una denuncia.

La cessazione dell'aggressione non poteva, peraltro, venir meno e non dipendeva, in modo diretto e necessario, dalla reazione posta in essere dell'imputato

Mancava, inoltre, la attualità della offesa ingiusta e sul punto la ricostruzione della Corte di appello si rivelava assai approssimativa e generica, in quanto considerava quale pericolo attuale una mera eventualità futura.

Difettava, inoltre, il carattere della ingiustizia della offesa, in quanto la Corte di appello di Milano ritenendo che la stessa fosse stata posta in essere "eventualmente anche con mezzi illeciti", la aveva ritenuta sussistente in termini meramente congetturali.



La legittima difesa è, del resto, ammessa solo quando il soggetto si trovi nell'alternativa tra reagire o subire; ma la stessa non sussisteva nel caso di specie, potendo l'imputato difendere il proprio e l'altrui diritto, asseritamente in pericolo, proponendo una denuncia. Né vi sarebbe stato alcun pericolo di incriminazione per calunnia ove l'imputato avesse esposto fedelmente i fatti appresi dal Tavaroli e, segnatamente, che gli era stato offerto di ricevere, dietro pagamento, *files* contenenti dati illecitamente acquisiti dalla Kroll ai propri danni.

Era, invece, illegittimo dichiarare falsamente alla Polizia brasiliana ed ai Carabinieri di Milano di aver ricevuto i dati, invero ricettati, provenienti in forma anonima dal Brasile.

Il cittadino, del resto, non può essere autorizzato, al fine di proporre denuncia, a commettere reati per valutare se il reato denunciato sussista o meno, atteso che l'attività di ricerca della prova è riservata esclusivamente allo Stato, attraverso l'Autorità giudiziaria e le indagini condotte dagli organi di polizia.

La condotta scriminata, pertanto, non era necessaria e, comunque, la denuncia non era stata mai proposta.

Illogica si rivelava, da ultimo, la motivazione della sentenza impugnata, in quanto, atteso che i documenti ricettati erano destinati ad avvalorare la presentazione di una denuncia, si era in presenza, invero, di una applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto e non già della legittima difesa.

3.3. Tali censure devono essere accolte in quanto si rivelano fondate, indipendentemente dai profili di travisamento del fatto ulteriormente dedotti dalle parti ricorrenti.

3.4. La vicenda oggetto del presente procedimento penale trae origine da una aspra disputa di natura economica, risalente al 2001, che ha contrapposto Marco Tronchetti Provera al finanziere brasiliano Daniel Dantas per l'acquisizione del controllo di Brasil Telecom ed alla reciproca attività di spionaggio e controspionaggio, posta in essere rispettivamente dalla agenzia Kroll, asseritamente ingaggiata da Carla Cico, amministratore delegato di Brasil Telecom, e da Daniel Dantas, e dalla Security di Telecom Italia, che si era sviluppata in tale contesto.

Secondo quanto accertato dai giudici di merito, il Tronchetti Provera, estraneo alla decisione di promuovere manovre di *hackeraggio* ai danni della Kroll, in una riunione nel giugno del 2004, cui avevano partecipato solo gli avv. Chiappetta e Mucciarelli ed il Tavaroli, aveva disposto, di acquisire il CD contenente i dati profitto del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. commesso ai



danni della Kroll, "al solo fine di poterlo utilizzare a tutela dell'azienda, sporgendo denuncia".

A tal fine, pertanto, l'imputato aveva disposto di far spedire il CD, in forma anonima, alla propria segreteria, al fine di legittimarne la utilizzazione, simulandone una acquisizione da fonte ignota.

La Corte di appello di Milano, alla stregua di tale ricostruzione del fatto, nella sentenza impugnata ha, pertanto, ritenuto che la condotta del Tronchetti Provera non fosse punibile in quanto nella specie doveva ritenersi applicabile non già la scriminante dell'esercizio del diritto invocata dalla difesa dell'imputato, bensì "la diversa causa di giustificazione della legittima difesa (quanto meno putativa)", pur sempre applicabile di ufficio ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

Il quadro prospettato nel corso della predetta riunione era, infatti, "quello della imminente (o in parte già attuata) lesione di diritti soggettivi del Tronchetti Provera e dei suoi familiari, nell'ambito di un progetto, già in fase di attuazione, mirante al discredito di Telecom e dei suoi principali rappresentanti, da portarsi a termine eventualmente anche con mezzi illeciti (interferenze nei segreti aziendali attraverso spionaggio industriale e nella vita di rappresentanti di Telecom, calunnie o diffamazioni nei confronti dei personaggi più in vista o dei loro familiari)".

Il pericolo di tali ingiuste offese era, pertanto, attuale, proprio perché appariva certo che l'incarico conferito alla Kroll avesse avuto, quanto meno, un inizio di esecuzione.

La difesa risultava, inoltre, proporzionata all'offesa, in quanto la pur illecita intrusione era avvenuta per la captazione di dati riguardanti Telecom Italia e suoi rappresentanti, omettendo qualsiasi ricerca di dati di natura diversa.

L'azione, da ultimo, era indispensabile e, quindi, coartata, in quanto la semplice denuncia, priva di riscontri, avrebbe potuto risolversi in un nulla di fatto o, addirittura, in una incriminazione per calunnia, né erano in quel momento ravvisabili diversi mezzi leciti per evitare la paventata lesione dei propri diritti.

3.5. La Corte di appello di Milano, prospettando nella sentenza impugnata la applicazione in favore dell'imputato di una legittima difesa "quanto meno putativa" e venata di profili di c.d. soccorso difensivo, nella parte in cui è evocata la possibile lesione di interessi dei familiari dell'imputato, ha, tuttavia, assegnato a tale causa di giustificazione una latitudine ignota all'art. 52 cod. pen.

La legittima difesa è, infatti, ammessa dal codice penale, solo quando il soggetto si trovi nella alternativa tra subire o reagire; quando l'agredito non



abbia altra possibilità di sottrarsi al pericolo di una offesa ingiusta, se non offendendo, a sua volta, l'aggressore, secondo la logica del *vim vi repellere licet*.

Perché una reazione difensiva possa essere considerata necessaria e, dunque, legittima, ai sensi dell'art. 52 cod. pen., deve, pertanto, cadere sull'aggressore ed essere, oltre che proporzionata all'offesa, idonea a neutralizzare il pericolo attuale.

La reazione difensiva posta in essere dall'imputato, tuttavia, per quanto accertato in fatto dalla Corte di appello di Milano, risulta irriducibile all'archetipo della legittima difesa, in quanto, stante il carattere accessorio e sussidiario della condotta di ricettazione, la stessa non era rivolta, in via diretta ed immediata, nei confronti dell'aggressore.

La condotta "difensiva" posta in essere dall'imputato si rivela, inoltre, strutturalmente inidonea ad interrompere l'altrui offesa.

La ricezione del CD provento del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., pur finalizzata ad acquisire prove per presentare una denuncia, non poteva, infatti, interrompere la offesa asseritamente minacciata o posta in essere dalla Kroll, né elidere la disponibilità da parte della Kroll dei dati e dei documenti illecitamente carpiti.

La Corte di appello di Milano ha, pertanto, ritenuto legittima difesa non già una reazione necessitata dell'imputato, posta in essere al fine di difendere nell'attualità il proprio o l'altrui diritto, bensì una azione, mediata ed indiretta, di difesa del proprio diritto, da realizzarsi in un momento successivo, mediante il ricorso alla denuncia alla autorità pubblica e, pertanto, facendo applicazione della diversa scriminante dell'esercizio del diritto.

3.6. Per quanto accertato dalla sentenza impugnata non può, inoltre, ritenersi sussistente la contestualità tra la reazione difensiva ed il pericolo di una offesa ingiusta, ritenuto come già in atto o, comunque, imminente.

Difettava, infatti, anche l'attualità della reazione difensiva, in quanto la ricettazione aveva ad oggetto dati già estratti ed incorporati in un supporto materiale, relativi alla prova di una attività intrusiva asseritamente già eseguita da Kroll.

La legittima difesa nella sintassi del codice penale, tuttavia, deve necessariamente essere esercitata contro un pericolo attuale, imminente o perdurante, e non può intervenire a reintegrare una situazione giuridica già pregiudicata, poiché in tal caso l'offesa costituisce già un fatto compiuto e si esula dalla fattispecie delineata dall'art. 52 cod. pen.


4. L'accoglimento di tali censure determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio ed esime dalla delibazione delle ulteriori censure dedotte dai ricorrenti.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 11/01/2018.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D'Arcangelo



Il Presidente
Pierluigi Di Stefano





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 19 aprile 2018

La presente copia si compone di 14 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.84